

Allegato A

LINEE GUIDA ALBO REGIONALE ASSOCIAZIONI PRO LOCO

Punto 1 (FINALITA')

1. Le presenti linee guida, **in applicazione con quanto disposto dalla legge regionale n. 22 del 19/11/2020 e ss.mm.ii.**, disciplinano le modalità di gestione dell'albo regionale delle associazioni PRO LOCO della Regione Calabria;
2. Le associazioni PRO LOCO, su istanza della medesima associazione, sono iscritte nell'albo Regionale che, a cura del Dipartimento della Giunta regionale competente in materia di Turismo, viene aggiornato e pubblicato sul Sito Istituzionale dell'Ente e sul bollettino ufficiale della Regione Calabria.

Punto 2 (ATTIVITA' DELLE PRO LOCO)¹

All'albo possono iscriversi le associazioni Pro Loco aventi sede nel territorio regionale che si propongono di svolgere, nel territorio di rispettiva competenza, principalmente:

- a) attività volte a favorire la valorizzazione e la salvaguardia del patrimonio storico, culturale, folkloristico, sociale, 2 ambientale, nonché altre attività culturali;*
- b) attività di promozione, informazione, assistenza e accoglienza turistica e iniziative volte a migliorare le condizioni generali di soggiorno, anche attraverso azione di informazione ed erogazione di servizi finalizzati alla migliore fruizione delle strutture ricettive, dei trasporti e dell'offerta del territorio;*
- c) attività mirate a favorire il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo;*
- d) attività volte a sensibilizzare le popolazioni residenti nei confronti delle attività turistiche e sportive;*
- e) attività nel settore sociale e del volontariato a favore della comunità, in particolare attraverso proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione. e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale anche finalizzate all'eliminazione di eventuali condizioni di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi*

Punto 3 (ISCRIZIONE ALL'ALBO REGIONALE)²

1. L'iscrizione all'Albo è effettuata su istanza della Pro Loco interessata in presenza dei seguenti requisiti:

- a) svolgimento da almeno due anni delle attività indicate nell'articolo 3 della L.r. n.22 del 19/11/2020 e s.m.i.;*
- b) costituzione per atto pubblico o scrittura privata autenticata³ e adozione di uno statuto ispirato a principi di democraticità;*
- c) partecipazione di almeno venti associati con diritto di voto;*
- d) disponibilità di una sede sociale;*
- e) svolgimento dell'attività in un Comune nel quale non operi altra Pro Loco iscritta all'Albo regionale, salvo che il Comune abbia una popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti, nel qual caso possono essere iscritte fino a due Pro Loco.*

¹Art. 3 Legge regionale 19 novembre 2020, n. 22 e ss.mm.ii

²Art. 8 Legge regionale 19 novembre 2020, n. 22 e ss.mm.ii

³Per le associazioni Pro Loco costituite dopo l'entrata in vigore della L.r. n.22 del 19/11/2020 e ss.mm.ii.. Per le associazioni costituite prima dell'entrata in vigore della L.r. n.22 del 19/11/2020 e ss.mm.ii. in alternativa, **scrittura privata registrata.**

2. *L'istanza di iscrizione all'Albo regionale è presentata al Dipartimento della Giunta Regionale competente in materia di turismo ed è corredata dalla seguente documentazione:*

- a) *copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto;*
- b) *copia del certificato di attribuzione del codice fiscale;*
- c) *elenco associati;*
- d) *dichiarazione resa in forma di atto notorio dal legale rappresentante dell'associazione sulla composizione degli organi statutari e sull'effettivo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3, da almeno due anni;*
- e) *relazione programmatica sulle attività e sui relativi progetti.*

5. *L'istanza deve indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale la Pro Loco elegge domicilio ai fini delle comunicazioni.*

Punto 4 (VERIFICA E CONTROLLO)

1. La vigilanza e il controllo sull'attività delle Pro Loco, compete al Dipartimento della Giunta Regionale che gestisce la materia del Turismo. Tale attività viene effettuata dai funzionari del settore competente per materia, preposti per la eventuale verifica e controllo in loco;

2. Ai fini delle attività di verifica e controllo **con particolare riferimento alla continuità delle attività dell'associazione**, ogni anno, entro la data del 30 giugno, le associazioni PRO LOCO dovranno trasmettere la seguente documentazione:

- a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio (elenco aggiornato dei soci)⁴;
- b) resoconto circa l'attività gestionale interna riferita all'anno solare precedente:
 - **assemblea del direttivo**: D.S.A.N.⁵ con evidenza dell'avvenuto svolgimento delle relative assemblee (data e ordine del giorno) e verbali della/e seduta/e in cui è stato approvato e proposto, il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo all'assemblea dei soci. Il/i verbale/i potrà/tranno contenere gli omissis per le parti non rilevanti.
 - **assemblea dei soci**: Verbali delle assemblee, con particolare riguardo alle sedute di approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo. Il/i verbale/i potrà/tranno contenere gli omissis per le parti non rilevanti.
- c) bilancio preventivo (documento di previsione e programmazione economica dell'esercizio) approvato come da Statuto.
- d) bilancio consuntivo (bilancio d'esercizio) approvato dall'Assemblea dei Soci e, ove previsto, vidimato dal Collegio dei Revisori,
- e) relazioni analitiche delle pertinenti attività svolte nell'anno precedente e in programmazione per l'anno in corso, corredate da evidenze documentali (foto, articoli di stampa, video, locandine)⁶
- f) dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Antimafia)⁷

Punto 5 (CANCELLAZIONE DALL'ALBO)⁸

1. *L'eventuale cancellazione dall'albo regionale risponde ad evidenti principi di tutela dell'interesse pubblico indirizzata alla permanenza delle massime garanzie di funzionamento, affidabilità ed utilità reale degli organismi in argomento.*

2. *La cancellazione della Pro Loco dall'Albo regionale è disposta, anche su segnalazione di chiunque vi abbia interesse, nei casi di:*

⁴Secondo il modello allegato "1"

⁵Secondo il modello allegato "2"

⁶Secondo il modello allegato "3"

⁷Secondo il modello Allegato "4"

⁸Art. 9 Legge regionale 19 novembre 2020, n. 22 e ss.mm.ii.

- a) *scioglimento volontario;*
 - b) *sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti previsti dal punto 3;*
 - c) *mancata trasmissione di quanto indicato nel punto 4 Comma 2 **entro la data del 30-06 di ogni anno.***
 - d) *mancata trasmissione di quanto indicato nel punto 4 Comma 2 dopo diffida ad adempiere entro 7 giorni, a seguito di parziale o incompleta trasmissione dei documenti richiesti **entro la data del 30-06 di ogni anno.***
 - e) *svolgimento di attività estranee alle previsioni di cui al punto 2;*
 - f) *gravi violazioni di legge, irregolarità nella conduzione dell'associazione rispetto alle norme statutarie;*
 - g) *impossibilità di funzionamento o inattività protratta per un anno.*
 - h) *mancata comunicazione alla struttura regionale competente in materia di turismo, entro 60 giorni, delle modifiche dello statuto e del rinnovo delle cariche sociali.*
 - i) *mancata comunicazione di variazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale la Pro Loco elegge domicilio ai fini delle comunicazioni o inattività della stessa.*
3. Gli effetti del provvedimento dirigenziale di cancellazione, con valore di notifica, decorrono dalla data di pubblicazione sul BURC.
4. La medesima associazione PRO LOCO, cancellata dall'albo regionale ai sensi delle lettere a), b), e), f), g) comma 2, Punto 5, può richiedere nuovamente l'iscrizione, secondo le modalità riportate al Punto 3, **decorsi 2 anni** dalla data di pubblicazione sul BURC del decreto di cancellazione.
5. La medesima associazione PRO LOCO, cancellata dall'albo regionale ai sensi della lettera c), d) comma 2, Punto 5, può richiedere nuovamente l'iscrizione, secondo le modalità riportate al Punto 3, decorsi **12 mesi** dalla data di pubblicazione sul BURC del decreto di cancellazione, sempre che vengano sanate le irregolarità che ne hanno generato la relativa cancellazione.
6. La medesima associazione PRO LOCO, cancellata dall'albo regionale ai sensi delle lettere h), i), comma 2, Punto 5, può richiedere nuovamente l'iscrizione, secondo le modalità riportate al Punto 3, decorsi **6 mesi** dalla data di pubblicazione sul BURC del decreto di cancellazione.

Punto 6
(Controlli D.S.A.N)

1. Il Settore competente, effettuerà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio, ai sensi dell'art. 71 e segg. del D.P.R. 445/2000 e sulle autocertificazioni presentate, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Punto 7
(Norma Transitoria)

1. Le associazioni PRO LOCO, che siano state cancellate dall'albo regionale con decreto assunto a partire dal 1° gennaio 2023, e fino al giorno precedente l'adozione del presente provvedimento, possono richiedere una nuova iscrizione trascorsi 12 mesi a partire dalla data di pubblicazione del decreto di cancellazione sul BURC, a condizione che:

- la cancellazione sia avvenuta a seguito della *mancata o incompleta trasmissione di quanto previsto nei decreti dirigenziali n. 312 del 12/01/2023 e n. 4221 del 24/03/2024;*
- che vengano sanate le irregolarità che ne hanno generato la relativa cancellazione.

Punto 8
(DISPOSIZIONI FINALI)

Per quanto non espressamente previsto valgono le normative vigenti di specie.